

# NOTIZIARIO ECONOMICO

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Pubblicazione quindicinale a cura della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE:  
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - Via R. Margherita, 48 - BRINDISI

UNA COPIA L. 15 - ABBONAMENTI: Annuo L. 350 - Semestrale L. 200  
PUBBLICITÀ: L. 20 a millimetro di altezza per colonna

### Leggi e decreti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Estratti dal sommario dei numeri usciti dal 16 al 30 Aprile 1947

#### N. 90 del 18 aprile

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207:* Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 208:* Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 210:* Disciplina della vendita dei prodotti dolciari.

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 211:* Disciplina della vendita delle carni bovine, bufaline, suine, ovine ed equine.

*Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 aprile 1947, n. 212:* Nuove norme sulla disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate.

#### N. 91 del 19 Aprile

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 213:* Norme integrative per il rilascio di licenze di fabbricazione di materiali radioelettrici e per l'applicazione delle relative tasse di concessione governativa.

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214:* Disposizioni per l'applicazione del decreto Legislativo Presidenziale 1. luglio 1946, n. 31, che reca provvedimenti per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata.

#### N. 93 del 22 aprile

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226:* Modificazioni all'imposta di consumo dell'energia elettrica e del gas.

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 227:* Modificazione del diritto di magazzinaggio per le merci depositate nei magazzini doganali.

#### N. 94 del 23 aprile

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 228:* Concessione di premi anche per i cereali conferiti ai «Granai del popolo» posteriormente al 10 luglio 1946.

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 233:* Aumento del diritto doganale di statistica.

#### N. 96 del 26 aprile

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242:* Provvedimenti in materia di tassa di bollo.

#### N. 99 del 30 aprile

*Decreto Ministeriale 7 marzo 1947:* Pagamento di imposte dirette erariali mediante buoni del Tesoro quinquennali 5%.

duali stabilite al n. 4 per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi;

6) cambiali con scadenza non superiore a novanta giorni, emesse da ditte italiane od estere ed accettate dagli Istituti di credito, appositamente designati con decreto ministeriale, per l'accettazione di tratte a coperture di esportazione L. 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

#### Art. 4.

La tassa graduale di cui ai numeri 3, 4 e 5 del precedente art. 3 è ridotta alla metà per le cambiali create nello Stato e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel Paese di origine, le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di cui all'art. 3 del presente decreto.

#### Art. 5.

La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio, di cui agli articoli 34 e 201 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è aumentata a L. 24.

#### Art. 6.

Le tasse graduali previste dall'art. 38 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, riguardanti gli atti di protesto cambiario, sono stabilite, per ogni foglio dello originale, nella misura seguente:

se la somma della cambiale non supera L. 1000 . . . . . tassa L. 12  
se supera L. 1000 e non L. 10000 » » 16  
se supera L. 10000 e non L. 100000 » » 24  
per ogni maggior somma tassa fissa » 32  
copie: per ogni foglio qualunque sia l'importo della cambiale . . . . . » » 24

Le suddette tasse nel caso che il protesto non sia scritto sulla cambiale devono essere corrisposte mediante carta bollata.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa previste dall'art. 203 della citata tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, N. 3268, e successive modificazioni.

#### Art. 7.

Le aliquote di tassa sugli assegni bancari emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e previste dall'art. 35 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

a) assegni emessi su banchieri: tassa fissa L. 1;  
b) assegni emessi su persone ed enti che non siano banche, istituti di credito e banchieri e che siano pagabili soltanto all'estero: tassa fissa L. 3.

La suddetta tassa fissa di L. 3 è comprensiva della tassa graduale di quietanza;

c) assegni contenenti la menzione prevista dal capoverso dell'art. 4 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per l'accertamento dell'esistenza dei fondi: tassa graduale L. 1 per ogni 10.000 lire o frazione di 10.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 40 di tassa, indipendentemente dalla tassa di bollo sullo assegno.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa previste dall'art. 202 della citata tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, N. 3268, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

A decorrere dal 1. giugno 1947 la tassa di bollo sugli assegni circolari di cui allo art. 37 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, deve essere liquidata in base alle risultanze della denuncia trimestrale corredata dalla situazione trimestrale dei conti, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato non oltre il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia.

#### Art. 9.

Le tasse di bollo previste dall'art. 50 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni sono stabilite come segue:

1. Titoli nominativi:  
quando il capitale nominale del titolo non supera L. 1000 - tassa L. 18  
quando supera L. 1000 e non 5000 » » 24  
» » » 5000 » » 10000 » » 36  
» » » 10000 » » 50000 » » 48  
» » » 50000 » » 100000 » » 72  
» » » 100000 . . . . . » » 96

2. Titoli al portatore:  
quando il capitale nominale del titolo non supera L. 1000 » » 24  
quando supera L. 1000 e non 5000 » » 36  
» » » 5000 » » 10000 » » 48  
» » » 10000 » » 50000 » » 72  
» » » 50000 » » 100000 » » 96  
quando supera L. 100000 . . . » » 120

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo o carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo o carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio del Registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50.

#### Art. 10.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti e fatture distinte e simili sono determinate come segue:

per somme sino a L. 1000: tassa fissa L. 1;  
per somme superiori a L. 1000 e non L. 500000: L. 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire;  
quando la somma supera L. 500000, ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 1000.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 205.

#### Art. 11.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dagli articoli 53 lettera e), 54 lettere a), b), c), d), e), f), g), per tutti indistintamente i documenti in essi previsti, sono modificate come segue:

per somme sino a L. 1000: tassa fissa L. 1; per somme superiori a L. 1000 e non a L. 5000: tassa di L. 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire;  
per somme superiori a L. 5000 o per va-

## IMPOSTE E TASSE

### Provvedimenti in materia di tasse di bollo

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 Aprile 1947 N. 242, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 96 del 26 aprile 1947:*

#### Art. 1.

Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario e virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti di cui alla tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

#### Art. 2.

Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono aumentate a lire due; quelle dell'importo di lire una e frazioni di lire una sono aumentate a lire tre.

Le tasse fisse di lire 3, 6, 8, 12, 16, 24, 32, stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1. marzo 1945, n. 89, sono elevate come segue:

- da L. 3 a L. 12;
- da » 6 a » 16;
- da » 8 a » 24;
- da » 12 a » 32;
- da » 16 a » 40;
- da » 24 a » 60;
- da » 32 a » 80;

#### Art. 3.

Le tasse graduali sulle cambiali ed altri

effetti di commercio, previste dall'art. 31 della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

1) cambiali rilasciate da commercianti, emesse e pagabili nello Stato, con scadenza non superiore ad un mese: L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio, pagabili a vista e a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto: L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi: fino a L. 500 . . . . . tassa L. 1,50  
oltre L. 500 a L. 1000 . . . » » 3,—  
per le somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 3 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi: fino a L. 500 . . . . . tassa L. 3,—  
oltre L. 500 fino a L. 1000 » » 6,—  
per le somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 6 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

5) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi, o con data e scadenza in bianco, o mancanti della una o dell'altra: il doppio delle tasse gra-

lori indeterminati: tassa fissa L. 10.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui agli articoli 206 e 207 lettera d) nonché quelle dell'art. 24 della legge dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, N. 762.

#### Art. 12.

Le tasse graduali sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali e riviste ed altre stampe di cui all'art. 59 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

per somme non superiori a L. 2000 . . . L. 12  
per somme superiori a L. 2000 e  
non a L. 5000 . . . » 16  
per somme superiori a L. 5000 . . . » 24

#### Art. 13.

Le aliquote di tassa sulle bollette e quietanze per proventi doganali prescritte dallo art. 65 lettera a) della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di L. 2 per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di L. 200.

#### Art. 14.

Le tasse fisse di bollo sulle dichiarazioni di avaria di cui all'art. 83 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

a) per le navi al di sotto delle  
cento tonnellate . . . . . L. 60  
b) per i piroscafi e velieri su-  
periori a 100 e non a 1000 tonn. . . » 150  
c) per i piroscafi e velieri supe-  
riori a 1000 tonnellate . . . . . » 300

#### Art. 15.

Le tasse graduali stabilite in ragione della dimensione della carta di cui agli articoli 27, 199 n. 3, 210 e 211 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono aumentate come segue:  
da L. 9 a L. 12; da L. 12 a L. 16; da L. 18 a L. 24; da L. 36 a L. 40.

#### Art. 16.

L'art. 85 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sostituito dallo art. 4 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato A, nn. 1 a 6, e modificato dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1. marzo 1945, n. 89, è sostituito col seguente:

« Stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico:

1) *Avvisi in genere*, destinati a rimanere affissi per un solo giorno:

per ogni foglio di carta di dimensioni:  
non superiore ai 25 decimetri quadrati L. 4  
» » » 70 » » » 5  
» » » ad un metro quadrato » 6  
se superiore ad un metro quadrato:  
per ogni metro quadrato o frazione  
di metro quadrato in più . . . . . » 8

2) *Avvisi in genere*, destinati per la loro natura e il loro contesto a rimanere affissi sino a cinque giorni:

per ogni foglio di carta di dimensioni:  
non superiore ai 25 decimetri quadrati L. 6  
» » » 70 » » » 7  
» » » ad un metro quadrato » 8  
se superiore ad un metro quadrato:  
per ogni metro quadrato o frazione  
di metro quadrato in più . . . . . » 10

3) *Avvisi in genere*, destinati per la loro natura o il loro contesto a rimanere affissi più di cinque giorni: il doppio della tassa di cui al n. 2.

4) *Avvisi illustrati*, con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati a rimanere affissi per un solo giorno:

per ogni foglio di carta di dimensioni:  
non superiori ai 25 decimetri quadrati L. 6  
non superiori ai 70 decimetri quadrati » 7  
non superiore ad un metro quadrato » 8  
se superiore ad un metro quadrato:  
per ogni metro quadrato o frazione  
di metro quadrato in più . . . . . » 10

5) *Avvisi illustrati*, con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro

natura o il loro contesto a rimanere affissi sino a cinque giorni:

per un foglio di carta di dimensioni:  
non superiore ai 25 decimetri quadrati L. 7  
non superiore ai 70 decimetri quadrati » 8  
non superiore ad un metro quadrato » 9  
se superiore ad un metro quadrato:  
per ogni metro quadrato o frazione  
di metro quadrato in più . . . . . » 12

6) *Avvisi illustrati*, con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro natura o il loro contesto a rimanere affissi per più di cinque giorni: il doppio delle tasse di cui al n. 5.

Restano invariate le norme relative al modo di pagamento della tassa e le note al citato articolo 85 e successive sostituzioni e modificazioni.

#### Art. 17.

All'art. 86 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, è sostituito il seguente, restando invariate le attuali norme circa il modo di pagamento della tassa e le note dell'articolo stesso

**Avvisi, tabelle e targhe fatte mediante la pittura e con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta:**

1) *Avvisi in genere*:  
per ogni avviso di dimensioni:  
non superiore ai 25 decimetri quadrati L. 5  
non superiore ai 50 decimetri quadrati » 10  
superiore ai 50 decimetri quadrati:  
per ogni metro quadrato o frazione  
di metro quadrato . . . . . » 15

La tassa è annuale e vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a L. 1000.

2) *Avvisi luminosi* o illuminati o che siano comunque resi visibili di notte:

a) per gli avvisi non contenenti più di 5 annunci:  
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione . . . L. 15  
b) per gli avvisi concernenti più di cinque e non oltre dieci annunci distinti: il doppio della tassa di cui alla lettera a);  
c) per gli avvisi concernenti più di dieci e non oltre venti annunci distinti: il triplo della tassa di cui alla lettera a)

d) per gli avvisi contenenti oltre venti annunci distinti: il quadruplo della tassa di cui alla lettera a).

La tassa è semestrale, vale per l'intero semestre dell'anno solare e non può essere superiore a L. 1500 per ogni avviso.

3) *Avvisi luminosi*: ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti e successive sopra un trasparente, od altro apparecchio, sia a mezzo di combinazioni di punti luminosi anche suscettibili di formare successivamente le diverse lettere dell'alfabeto sullo stesso spazio, sia a mezzo di altro procedimento analogo ed avvisi esposti a mezzo di palloni frenati:

per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione, qualunque sia il numero degli avvisi L. 100  
La tassa è mensile.

4) *Proiezioni pubblicitarie cinematografiche*:

tassa dovuta . . . . . L. 12  
La tassa di L. 12 per ogni cento lire è dovuta sul corrispettivo pattuito per le proiezioni.

5) *Tabelle e targhe*, concernenti i divieti di caccia, affissioni di transito e simili e la natura, la libertà e la sicurezza delle private proprietà (si applicano a secondo dei casi le tasse di cui ai numeri 1, 2 e 3).

#### Art. 18.

A decorrere dal 1. giugno 1947, le targhe e placche distribuite dalle società di assicurazione ed affisse al pubblico sui fabbricati e sulle cose assicurate, sono soggette alla tassa graduale di bollo di lire una per mille.

La suddetta tassa, da corrispondersi in modo virtuale, è liquitata sui premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si effettua la distribuzione delle targhe e placche.

#### Art. 19.

La tassa di bollo sulle inserzioni pubblicitarie previste dall'art. 87 della tariffa alle-

gato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è dovuta in misura proporzionale ed è determinata in L. 3 per ogni cento lire o frazione di cento lire del costo della inserzione, ed è comprensiva di quella di quietanza.

Qualora l'importo complessivo di tassa dovuto presenti da ultimo la frazione di lira, questa deve essere arrotondata a L. 1.

#### Art. 20.

La tassa fissa di bollo di L. 30 prevista dall'art. 5 del regio decreto legge 5 marzo 1925, n. 253, per ogni ricorso straordinario al Capo dello Stato è aumentata a L. 100.

#### Art. 21.

La tassa di bollo sulle istanze, sui ricorsi principali ed incidentali e sulle memorie nei procedimenti avanti la Commissione centrale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari è stabilita per ogni foglio in L. 80, da corrispondersi mediante carta bollata.

#### Art. 22.

Il limite di esenzione per i mandati di pagamento di cui agli articoli 104 e 165 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923 n. 3268, e successive modificazioni, è elevato da L. 50 a L. 1000.

E' elevato da L. 500 a L. 150.000 il limite di esenzione per gli atti in materia di pensioni di cui all'art. 181 della anzidetta tariffa.

Sono elevati da L. 300.000 a L. 3.000.000 i limiti di esenzione di cui agli articoli 49 e 50 della tariffa allegato B alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, previsti per gli atti costitutivi e gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Associazioni agricole di mutua assicurazione.

#### Art. 23.

La tassa fissa di bollo prevista per le citazioni per biglietto dall'art. 117, n. 1, della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni è soppressa.

Le citazioni nei procedimenti innanzi i giudici conciliatori sono soggette alla tassa fissa di L. 16 per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

La tassa fissa di bollo prevista dal citato art. 117, n. 2, è determinata in L. 16 per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

Le tasse di bollo previste dal successivo n. 3, lettera a), b), c), sono soppresse.

I decreti, verbali di causa, verbali di conciliazione, sentenze, ed ogni altro atto, comprese le relative procure alle liti, anche contenenti facoltà di transigere e conciliare le vertenze nell'interesse del mandante ai termini dell'art. 319 C.P.C., sono soggetti alla tassa fissa di L. 24 da corrispondersi mediante carta bollata.

Le tasse fisse di bollo previste dall'art. 118, n. 1 e n. 3 dell'art. 119, n. 1 e n. 2 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, per le citazioni per biglietto e per le citazioni riassuntive rispettivamente nei procedimenti innanzi i pretori ed innanzi i Tribunali e le Corti di appello in materia civile sono soppresse.

Le citazioni avanti i pretori e quelle avanti i Tribunali e le Corti d'appello sono rispettivamente soggette alla tassa fissa di bollo di L. 40 e di L. 60 da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

#### Art. 24.

Le tasse fisse di bollo stabilite dall'art. 6 (2° comma) del regio decreto-legge 11 Maggio 1942, n. 501, aumentate in virtù dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, sono aumentate come segue:

a) per ogni causa civile innanzi ai pretori L. 40;

b) per ogni causa civile innanzi ai Tribunali L. 80;

c) per ogni causa civile innanzi alle Corti d'appello L. 120.

#### Art. 25.

Le tasse fisse e graduali previste dagli

articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7 della tariffa allegato A della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, per le sentenze e per i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio ai sensi dell'art. 737 C.P.C. sono quadruplicate.

#### Art. 26.

Le tasse fisse da corrispondersi per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'art. 122 n. 2, lettere b) e c) della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni sono aumentate rispettivamente a L. 300 ed a L. 120.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere b) e c) del detto art. 122, sono aumentate a L. 150 ed a L. 100.

#### Art. 27.

Le tasse fisse di bollo sugli atti in materia penale previste dall'art. 137, n. 1, lettere a) e b), 138 e 140 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, sono quadruplicate.

#### Art. 28.

Le tasse di bollo sugli atti dei Tribunali militari di cui al R. D. L. 14 ottobre 1926, n. 1894, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 834, e successive modificazioni, sono stabilite come segue, restando invariate le attuali norme circa il modo di pagamento delle tasse:

1) sentenze dei Tribunali militari:

a) in caso di condanna alla pena dell'arresto o della ammenda: tassa fissa L. 300;

b) in caso di condanna alla pena della reclusione militare o ad altre pene: tassa fissa L. 600;

c) in caso di rigetto e di inammissibilità del ricorso della parte privata sulle sentenze del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 200;

2) se i condannati con una sola sentenza sono due: le tasse di cui al n. 1 sono aumentate della metà;

3) se i condannati sono tre o più: le tasse di cui al n. 1 sono raddoppiate;

4) decreti penali dei Tribunali militari, per ogni persona condannata: tassa fissa L. 200;

5) copie degli atti rilasciati per uso privato dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 80;

6) copie degli atti rilasciati per uso privato dalla cancelleria dei Tribunali militari: tassa fissa L. 60;

7) atti di cauzione dell'Amministrazione della giustizia militare. tassa fissa L. 60;

8) verbali di cauzione per libertà provvisoria senza riguardo al numero dei fogli:

a) se la cauzione è prestata dall'obligato principale: tassa fissa L. 32;

b) se la cauzione è prestata da una o più persone cumulativamente a favore di una terza persona, per ogni mille lire o frazione di mille lire: tassa graduale L. 6;

9) atti e relative copie per pagamenti reali di multa e spese di giustizia dovute a seguito di condanna dei Tribunali militari: tassa fissa L. 60;

10) ricorsi per riconoscimenti di validità ed idoneità delle rendite dotali, costituite in occasione del matrimonio degli ufficiali e quelli relativi alla liberazione di vincoli posti in qualsiasi tempo: tassa fissa L. 80;

11) provvedimenti di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e quelli relativi alle rendite dotali costituite sotto l'impero delle leggi precedenti:

a) quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore non superiore alla rendita lorda di L. 3.000: tassa fissa L. 200;

b) quando il valore supera la rendita lorda di L. 3000 nominali: tassa fissa L. 400;

c) in entrambi i casi è dovuto il diritto fisso a favore della cancelleria del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 50;

12) provvedimenti di cui al n. 11 e relative copie rilasciate dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 80;

13) atti relativi alla costituzione della dote

militare: sono dovute le tasse ordinarie di bollo.

## Art. 29.

Sono escluse dall'aumento di cui all'art. 2 del presente decreto le tasse di bollo previste dagli articoli 49, 55 e 88 della tariffa allegata A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni.

## Art. 30.

L'art. 66 della legge del bollo 30 dicembre 1923, numero 3268, è sostituito dal seguente:

Le trasgressioni al bollo sono punite con le seguenti pene pecunarie:

1) da 4 a 10 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 300 per le trasgressioni relative ad ogni avviso al pubblico fatto mediante la pittura, o con qualsiasi altro mezzo impresso su materia diversa dalla carta, ad ogni avviso esposto a mezzo di palloni frenati o ad ogni avviso luminoso per i quali non sia stata pagata la tassa nella misura dovuta o che siano sforniti di contrassegni o mancati della indicazione della quietanza della tassa o dell'ufficio che l'ha rilasciata;

2) da 10 a 20 volte la tassa non pagata, col minimo di L. 300 per le trasgressioni relative al bollo sui titoli esteri;

3) da L. 100 a L. 300 per ogni trasgressione alle disposizioni che venissero stabilite con regolamento per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri;

4) da 50 a 100 volte la tassa o la parte di essa non pagata, col minimo di L. 300 per le trasgressioni relative al bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

5) da L. 500 a L. 1000 per le trasgressioni alle disposizioni dell'art. 47 della legge del bollo;

6) da L. 300 a L. 600 per qualunque trasgressione commessa dai giudici, cancellieri od altri funzionari dell'ordine giudiziario, dai funzionari ed ufficiali del Governo e delle pubbliche Amministrazioni, dagli archivisti, notai, avvocati, procuratori, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni. La pena è elevata da L. 500 a L. 1000 per i giudici, pretori e notai che procedono alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati nell'art. 2421 del Codice civile, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta.

Qualora si tratti di cambiali od altri effetti di commercio, i giudici che omettono di pronunciare l'inefficacia come titolo esecutivo incorrono in proprio nella pena pecuniaria prevista dal n. 4;

7) da L. 300 a L. 600 per qualunque trasgressione commessa dagli ufficiali giudiziari, uscieri e messi nell'esercizio dei loro incarichi;

8) da L. 1000 a L. 5000 per la vendita di valori di bollo senza autorizzazione. In ogni caso si incorre inoltre nella perdita dei valori di bollo;

9) da L. 1000 a 3000 per i casi di rifiuto o di ingiustificato ritardo da parte dei distributori secondari a corrispondere alle richieste di acquisto dei valori bollati loro rivolte dal pubblico, o di insufficienza delle scorte stabilite dal decreto di nomina;

10) da L. 500 a L. 1000 per le trasgressioni per ogni scrittura privata di cui all'art. 6 della tariffa (allegato A) non redatta sulla carta bollata prescritta;

11) da 50 a 100 volte la tassa o la parte di tassa non pagata, col minimo di L. 300 per ogni trasgressione al bollo su atti e documenti soggetti alla tassa stabilita per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte, estratti e copie di conti, lettere di accreditamento o addebitamento di somme e relativi benestare,

La stessa pena si applica per il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie e per la rinnovazione o convalidazione per mezzo di carta bollata, di marche e di bollo a punzone, di ricevuta precedentemente rilasciata in trasgressione al bollo, nonché per il rilascio di lettere di accreditamento in conto corrente in luogo della regolare ricevuta o quietanza ordinaria e in luogo della regolare fattura commerciale;

12) la detta pena pecuniaria col minimo di L. 300 si applica per la indicazione nelle

ricevute ordinarie di somma minore di quella effettivamente riscossa, nell'intento di evitare in tutto o in parte il pagamento della tassa, e per ogni altra frode diretta allo stesso fine, salvo, in ogni caso le maggiori pene stabilite dalle leggi penali;

13) da L. 100 a L. 300 per ciascuna distinta non rilasciata all'atto del pagamento dei dividendi e degli interessi di cui all'art. 58 della tariffa (allegato A) e non esibita ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nel termine di anni tre dalla data di esse. Tale pena è dovuta indipendentemente dall'altra stabilita dal n. 11 del presente articolo, per le distinte rilasciate senza bollo o con bollo insufficiente;

14) da L. 300 a L. 600 a carico esclusivo e solidale dell'esercente, dei suoi rappresentanti e incaricati, per ciascuna scrittura o polizza o per ciascuna domanda relativa ai contratti di abbonamento e somministrazione di acqua, di gas e di energia elettrica non compilata all'atto della stipulazione della convenzione e non esibita ai funzionari dell'amministrazione finanziaria nei termini di tre anni dalla loro data. La tassa è dovuta indipendentemente da quella stabilita dal n. 20 del precedente articolo per le scritture, polizze e domande rilasciate senza bollo o con bollo insufficiente;

15) da L. 1000 a L. 3000 a carico esclusivo dello esercente per la mancata esibizione ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nel termine di tre anni del registro degli utenti di cui al numero precedente;

16) da L. 100 a L. 500 per ciascuna bolletta relativa alla tassa di bollo sulle inserzioni di cui all'art. 33 della legge del bollo ed all'art. 87 della tariffa (allegato A) della quale si sia ommesso il rilascio;

17) da L. 500 a L. 1000 per ciascuna bolletta di cui al numero precedente nella quale sia stata indicata una somma minore di quella percetta;

18) da L. 500 a L. 1000 per la mancata conservazione delle matrici dei bollettari prescritti dall'art. 33 della legge del bollo;

19) da L. 200 a L. 400 per qualsiasi altra trasgressione in materia di tassa di bollo sugli avvisi di pubblicità inserita sui giornali, riviste ed altre stampe, non contemplate nei numeri precedenti;

20) da L. 100 a L. 300 per le trasgressioni al disposto dell'art. 18 della legge del bollo e per ogni altra trasgressione per cui il presente articolo non determini una pena particolare.

## Art. 31.

L'art. 74 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è sostituito dal seguente:

Sono soggetti alla soprattassa pari al doppio della tassa, le parti, gli avvocati, i procuratori ed i cancellieri giudiziari per le trasgressioni alle disposizioni relative alla tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti presi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 737 C.P.C. di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11, e 120, n. 7 della tariffa (allegato A).

A carico dei cancellieri giudiziari è pure dovuta la pena pecuniaria da L. 300 a lire 600 in caso di inadempimento delle prescrizioni di cui all'art. 43 della legge del bollo.

## Art. 32.

Il contributo annuo dovuto dallo Stato ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, aumentato a lire 2.000.000 in virtù dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, è elevato a L. 4.000.000, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operare la revisione ogni biennio.

## Art. 33.

La misura dell'aggio concessa a favore dei rivenditori di generi di monopolio, attualmente prevista dall'articolo 16, lettera A) del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, è fissata nella misura del 3 per cento per qualsiasi importo di valori bollati prelevati.

La disposizione prevista dalla lettera E) dello stesso art. 16, con la quale accorda-

vasi un aggio a favore di privati per l'acquisto di marche doppie per l'imposta generale sull'entrata è abrogata.

## Art. 34.

La carta bollata a tassa fissa, i moduli, i registri stampati su carta libera già bollati in modo straordinario, che all'attuazione del presente decreto si trovino, interamente in bianco, o se adoperati abbiano fogli ancora in bianco, potranno adoperarsi previa l'integrazione della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante l'applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte.

In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

## Art. 35.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Sovrimposta di negoziazione

Il Ministero delle Finanze comunica:

I versamenti della sovrimposta di negoziazione, ripristinata con decreto legislativo del 1. aprile 1947 n. 154, devono essere effettuati, giusta le norme vigenti prima dell'abolizione, sullo stesso conto corrente postale N. 1/6000 intestato all'Ufficio Sovrimposta di Negoziazione di Roma.

## Movimento del Registro Ditte del mese di Marzo 1947

## Iscrizioni

- 13074 - Vitale Giuseppe fu Rocco, S. Michele Salentino, Commercio ambulante di frutta verde e secca, frutta di mare e pesce dal 1-4-47.
- 13075 - Stella Francesco di Agostino, Torchiarolo, Vendita di bevande alcoliche dal 1-4-47.
- 13076 - Lestingi Libera Fonte fu Cosimo, S. Pietro Vernotico, Commercio al minuto di generi alimentari e mercerie dal 1-4-47.
- 13077 - Suma Maria di Cosimo, Ceglie Messapico, Vendita birra e gassose dal 1-4-47.
- 13078 - Melli Pietro di Giuseppe, S. Pietro Vernotico, Commercio ambulante di cicli ed accessori dal 3-4-47.
- 13079 - Cl. MA. CO. Compagnia Italiana Marittima Commerciale, Roma, filiale in Brindisi, Piccolo cabotaggio, navigazione interna, pesca, industria e commercio, anche con l'estero dei prodotti attinenti attività marittime mercantili, appalti di lavori di carattere marinaro dal 5-4-47.
- 13080 - Mellone Donato fu Michele, Brindisi, Commercio al minuto di generi alimentari, ghiaccio e verdura dal 9-4-47.

- 13081 - Pinto Maria Carmela, Mesagne, birreria dal 9-4-47.
- 13082 - Schena Vito di Giovanni, Brindisi, Vendita di caffè in tazze, bevande alcoliche e birra dal 9-4-47.
- 13083 - Bucelli Pasquale di Lorenzo, Brindisi, Vendita al minuto di alcole puro e denaturato, liquori in bottiglia, estratti per liquori, coloniali droghe dal 9-4-47.
- 13084 - Calcagni Alcide di Antonio, Mesagne, Commercio al minuto e all'ingrosso di sapone, saponina, estratti di varecchina liquida e in polvere, mercerie, ramazze dal 9-4-47.
- 13085 - Melacca Antonio fu Arcangelo, San Vito dei Nor., Estrazione pietra dal 10-4-47.
- 13086 - C.E.P.A.R. Centro Economico Provinciale Assistenza Reduci, Brindisi, Esecuzione diretta di operazioni commerciali dal 10-4-47.
- 13087 - Molendini Calabrese, Ostuni, Auto-transporti merci per conto terzi dal 11-4-47.
- 13088 - Bar del Popolo, Mesagne, Bar, gelateria, liquori, estratti per liquori ed alcole puro dal 11-4-47.
- 13089 - Neve Maria fu Giovanni, Brindisi.

## COMMERCIO ESTERO

### A tutti gli esportatori

Tutte le ditte o persone interessate agli scambi con l'estero sono pregate di dare comunicazione a questa Camera di Commercio delle domande di importazione ed esportazione che inoltrano direttamente al competente Ministero.

Ciò allo scopo di poter far appoggiare le richieste stesse — nelle riunioni in sede centrale per la ripartizione dei contingenti — dal funzionario di questa Camera di Commercio che parteciperà alle riunioni suddette.

## FIERE E MOSTRE

### Le manifestazioni zootecniche alla Fiera di Milano

Il Calendario delle manifestazioni zootecniche alla prossima Fiera di Milano è stato così stabilito: 14, 15, e 17 giugno: Bovini — 20, 21 e 22 giugno: Equini — 25, 26 e 27 giugno: Animali da cortile — 28 (pomeriggio) e 29 giugno: Mostra del cane da pastore e mercato di cani riconosciuti dell'EN.C.I.

Viva è l'attesa negli ambienti interessati per queste manifestazioni, non solo per il loro carattere di mercato di soggetti particolarmente pregiati, ma anche per le preannunciate partecipazioni estere e per gli importanti Concorsi che vi indirà il Ministero dell'Agricoltura.

## TESSITURA DI CAROVIGNO

CAROVIGNO (Brindisi)

\*

Tessitura a mano della lana  
e della seta naturale

Commercio di tessuti ed articoli di abbigliamento dal 12-4-47.

- 13090 - Mondatore Cosimo di Pasquale, Brindisi, Vendita di vino al minuto dal 12-4-47.
- 13091 - Forleo Luigi di Alfonso, Francavilla Fontana, Industria dolciaria, commercio ambulante di torroni e confetti dal 12-4-47.
- 13092 - Forleo Francesco fu Luigi, Francavilla Fontana, Industria e commercio ambulante di torrone, confetti, dolciaria dal 12-4-47.
- 13093 - Schena Nunzio fu Carlo, Fasano, Tipografia dal 12-4-47.
- 13094 - Specchia Pietro fu Oronzo, Ostuni, Mediatore in prodotti del suolo dal 14-4-47.
- 13095 - Ruggiero Leopoldo di Arcangelo, Brindisi, Autotrasporto merci per conto terzi dal 14-4-47.
- 13096 - Cooperativa Ittica Brindisina fra Re.Luci ed assimilati, Pescatori ed affini,

## PERMESSI DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI

Il Ministero dei Trasporti ha telegrafato nei seguenti termini:

**N. 9225 - D'intesa col Ministero Industria e Commercio, validità permessi speciali di circolazione per autoveicoli scadenti 30 aprile corrente è prorogata fino al 31 agosto 1947.**

Brindisi, Raccolta, distribuzione, conservazione e lavorazione dei prodotti della pesca dal 14-4-47.

- 13097 - Palazzo Salvatore di Giuseppe, San Pietro Vernotico, Commercio al minuto di cartoleria dal 14-4-47.
- 13098 - Bracciale Ercole di Angelo, S. Pietro Vernotico, Commercio al minuto di articoli casalinghi dal 14-4-47.
- 13099 - Pernisco Filippo fu Giovanni, Latiano, Commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli, cereali, olive, frutta di mare, pesce, uova, pollame dal 15-4-47.
- 13100 - Durante Francesco fu Ortensio, Latiano, Commercio ambulante di frutta, uova, polli, cereali, olive, verdura dal 15-4-47.
- 13101 - Pinto Epifanio fu Pietro, Latiano, Commercio ambulante di frutta, olive, cereali, uova, pollami dal 15-4-47.
- 13102 - Turco Angelo di Donato, Carovigno, Commercio ambulante di mercerie, effetti di vestiario usati e calzature dal 16-4-47.
- 13103 - Zacchi Ayroldi Nella di Adolfo, Ceglie Messapico, Commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli, del suolo e ittici dal 16-4-47.
- 13104 - Tari Stefano di Vito, Fasano, Commercio ambulante di frutta e verdura dal 17-4-47.
- 13105 - Taurisano Giuseppe di Vincenzo, Francavilla Fontana, Vendita al minuto di birra e rosticceria dal 22-4-47.
- 13106 - Sardiello Giovanni fu Cosimo, San Pancrazio Salentino, muratore dal 22-4-47.
- 13107 - Anzillotti Salvatore di Eligio, Latiano, Commercio al minuto di generi alimentari dal 22-4-47.
- 13108 - Zito Vincenzo di Carmelo, Latiano, Commercio in genere dal 22-4-47.
- 13109 - Brunetti Giosuè di Francesco Michele, Fasano, Rappresentante e deposi-

tario per coltiali, legumi ed altro dal 23-4-47.

- 13110 - Anglani Lucia di Biagio, Ostuni, Vendita al minuto di vino e trattoria dal 23-4-47.
- 13111 - Stella Francesca, San Pancrazio Salentino, Vendita al minuto di bevande analcoliche e ghiaccio dal 23-4-47.
- 13112 - Nardelli Giuseppe fu Francesco, Erchie, Autotrasporto merci per conto terzi dal 22-4-47.
- 13113 - Caiati Michele di Ruggiero, Francavilla Fontana, Commercio al minuto di tessuti e mercerie dal 24-4-47.
- 13114 - Urso Domenico di Francesco, Ceglie Messapico, Commercio al minuto di birra, caffè, ghiaccio, gassose, gelati, bibite non alcoliche dal 26-4-47.
- 13115 - Ciciriello Vito di Cosimo, San Michele Salentino, Gelaterie e bibite dal 28-4-47.
- 13116 - Marzio Antonio fu Giuseppe, Ostuni, Spaccio di vino al minuto e trattoria dal 28-4-47.
- 13117 - Cianci Orlando fu Nicola, S. Pietro Vernotico, Cereali e legumi dal 28-4-47.
- 13118 - Carlucci Giuseppe fu Vincenzo, Mesagne, Industria edile dal 28-4-47.
- 13119 - Caretta Crocifisso fu Antonio, Torchiarolo, Commercio al minuto di gelatini dal 29-4-47.
- 13120 - Tolema Cosimo fu Giovanni, Latiano, Commercio ambulante di olive, uova, pollame, cereali, frutta verde e secca, e frutta di mare dal 30-4-47.
- 13121 - Durante Aldo fu Federico, Francavilla Fontana, Albergo, trattoria e stalla-gio dal 30-4-47.

## Modificazioni

- 5357 - Giovannico Orazio di Luigi, Brindisi, con effetto dal 2-4-47 cessa il commercio ambulante di mercerie ed inizia il commercio in sede fissa di mercerie, chincaglierie, profumerie ed affini.
- 9131 - De Castro Luigi di Ercole, S. Pietro Vernotico, con effetto dal 10-4-47 aggiunge l'autotrasporto merci per conto terzi.
- 11305 - Guarini Paolino di Bernardino, Fasano, con effetto dal 12-4-47 aggiunge il commercio di derrate alimentari, agrumi, carube, carbone, legna da ardere, fabbrica e vendita diretta di sapone.
- 12269 - Grande Antonio fu Cosimo, Mesagne, con effetto dal 15-4-47 aggiunge l'autotrasporto merci per conto terzi.
- 11459 - Rosato Cosimo fu Antonio, Mesagne, con effetto dal 16-4-47 aggiunge lo autotrasporto merci per conto terzi.
- 12059 - Gallo Ignazio Mario di Pasquale, Brindisi, con effetto dal 16-4-47, inizia il commercio di importazione ed esportazione.
- 10020 - Chianura Gaetano di Giovanni, Brindisi, con effetto dal 19-4-47 inizia l'autotrasporto merci per conto terzi.

## Cessazioni

- 9556 - Olive Anna fu Giuseppe, Fasano, Fabbricazione della calce dal 4-4-47.
- 7562 - Zonno Achille fu Pasquale, S. Pietro Vernotico, Caffè, liquori, generi alimentari e vino dal 9-4-47.
- 1910 - Lazzaro Maria Lucia, Brindisi, Vendita di vino dal 12-4-47.
- 7895 - Guarini Bernardino fu Donato, Fasano, Saponificio dal 12-4-47.
- 3012 - Gervasi Alfonsa di Angelo, Francavilla Fontana, Albergo dal 30-4-47.
- 11330 - Di Gennaro Carmela di Gaetano, S. Pietro Vernotico, Commercio di frutta verde e secca, verdura e frutta di mare dal 30-4-47.

## INFORMAZIONI E NOTIZIE

### Pubblicazioni

La Sezione Zooprofilattica di Roma ha iniziato la pubblicazione di una Rivista sulla patologia delle malattie infettive ed infestive degli animali, il cui contenuto può interessare non solo gli studiosi ed i professionisti della materia ma anche tutti gli allevatori di animali. L'abbonamento di L. 500 annue, deve essere indirizzato alla suddetta stazione in Roma (Capannelle).

## Esportazione barili vuoti a Cipro

La ditta D. A. Angelondis di Limassol (Cipro) prega le fabbriche di barili vuoti, di farle conoscere (per posta - via aerea - indirizzo: P. O. B. 27):

- 1) i prezzi attuali Cif Limassol di barili vuoti nuovi, di castagno, puliti all'interno, di litri 100, 200, 300, 500, 600 e 700 ed ogni altro dettaglio relativo allo spessore delle doghe, al numero dei cerchi in ferro ecc.
- 2) il loro modo di pagamento.
- 3) se vi sono navi dell'«Adriatica» che toccano Brindisi, diretti a Limassol.

## PROTESTI CAMBIARI

Comunicazioni Ufficiali dei Notai, Preture, Tribunale e Segretari Comunali della Provincia di Brindisi

**La Camera declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione e di stampa obbligandosi solo a pubblicare, d'ufficio, le eventuali rettifiche relative a tali errori.**

### Protesti elevati nel mese di Marzo 1947

#### Comune di Brindisi:

Carli Bovio	L.	1.584
Milano Filippo	»	4.798
Arigliano Giovanni	»	10.000
Fumarola Vincenzo	»	930
Venneri Addolorata	»	2.000
Zurlo Giuseppe	»	12.000
Cisaria Elvira	»	5.000
Cisaria Elvira	»	5.000
Catapano Alfredo	»	2.500
Catapano Alfredo	»	3.000
Catapano Alfredo	»	2.000
Catapano Alfredo	»	6.000
Catapano Alfredo	»	2.000
Catapano Alfredo	»	2.000
Carlucci Antonio di Teodoro	»	30.000
Arigliano Teodoro	»	25.000
Morelli Donato	»	13.219
Arigliano Teodoro	»	98.500
Spina Tommaso Bari	»	155.000
Manca Cosimo	»	2.268
Cisaria Lucia	»	5.000
Milano Filippo	»	10.214
Notaro Grazia	»	66.912
Buonatesta Angelo	»	67.400
Milano Filippo	»	10.938
Buonatesta Angelo	»	32.000
Triarico Angelo	»	47.637
Buonatesta Angelo	»	82.000
Arigliano Teodoro	»	25.000
Catapano Alfredo	»	4.971
Cavallo Domenico	»	5.423
Cicala Cosima	»	10.417

#### Comune di Fasano:

Maffei Giovanni	»	100.000
Rizzi Francesco	»	3.570
Schena Martino	»	95.000

#### Comune di Mesagne:

Pignatelli Generoso	»	2.000
Pignatelli Generoso	»	3.000
Santoro Domenico	»	100.000
Cirillo Vito	»	6.600
Siano Teodoro	»	15.572
Siano Teodoro	»	15.572
Plenilunio Giovanni	»	73.275
De Carolis Roberto	»	5.600

Pignatelli Generoso	»	3.000
Pignatelli Generoso	»	5.887
Ditta Papadia Giuseppe	»	9.935
F.lli Fasano	»	14.390

#### Comune di Ostuni:

Ciraci Isabella	»	10.000
Orlando Teresa	»	30.000
Marzio Francesco	»	20.750
Nacci Grazia	»	10.742
Orlando Teresa	»	20.000
Palma Antonietta	»	2.000
Asciano Consiglia fu Angelo	»	78.000
Carini Guglielmo	»	57.746
Solari Angelo - Farmacista	»	7.474
Lucarelli Francesco fu Angelo	»	26.784
Ciraci Isabella fu Oronzo	»	10.000
Menna Arcangelo e Pantaleo Nunzia di Giacomo - coniugi	»	1.050
Vincenti Oronzo fu Giovanni	»	2.391
Orlando Teresa fu Giuseppe - Rosselli Angelo fu Antonio	»	19.000
Sozzi Giuseppe di Giovanni	»	9.000
Sozzi Giuseppe di Giovanni	»	9.000
Sozzi Giuseppe di Giovanni	»	9.000
Sozzi Giuseppe di Giovanni	»	7.000
Orlando Teresa e Rosselli Angelo fu Antonio - neg.	»	19.000
Orlando Teresa fu Giuseppe - neg.	»	10.000
Orlando Teresa fu Giuseppe - neg.	»	10.000
Orlando Teresa fu Giuseppe - neg.	»	10.000
S. A. S. Ostuni	»	13.198
Teresa Orlando fu Giuseppe - Rosselli Angelo fu Antonio - neg.	»	19.000
Nacci Grazia di Paolo	»	19.527
D'Ambrosio Domenico - farmacista	»	10.196

**Avv. ENRICO MIGLIETTA**  
Direttore

Tipografia Editrice Brindisina - Gestione: S. A. G.  
BRINDISI - Piazza Cairoli, 33 - Tel. 1341

**Industriali, Commercianti ed Agricoltori: Abbonatevi al Notiziario Economico!**

## Presso il CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di BRINDISI

sono in vendita i seguenti prodotti:

Minerale di Zolfo (nero)	»	»	»	»	a L. 1000 il q.le
Zolfo giallo molito	»	»	»	»	» 2000 »
» » ventilato «3 oro»	»	»	»	»	» 3500 »
» » » «SAIM marca rossa»	»	»	»	»	» 3700 »
» » » «Trezza Albani»	»	»	»	»	» 4100 »
» » » «SAIM marca blu»	»	»	»	»	» 4300 »
Solfato di rame	»	»	»	»	» 9500 »

## GESAROL

prodotto antiparassitario per l'agricoltura a base di

**D.D.T.**

per FRUTTICOLTURA - ORTICOLTURA e VITICOLTURA

E' disponibile presso il CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di BRINDISI